

ORIGINALE

C O M U N E D I B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 293

DEL 14/12/2004

O G G E T T O:

COLLEGAMENTO TELEMATICO AGLI ARCHIVI INFORMATICI CATASTALI - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE

Oggi, 14/12/2004 alle ore 13,20 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Sig. PIANTINI Giuseppe, nella sua qualità di Vice Sindaco.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

FERRI	Ferruccio		A
PIANTINI	Giuseppe	P	
VIGIANI	Maria Teresa	P	
POLVERINI	Silvano		A
LARGHI	Alberto	P	
ACCIAI	Gian Maria	P	
GIOVANNINI	Alessandro	P	

presenti	assenti
5	2

Assiste il Dott. Raffaele PANCARI, nella sua qualità di Segretario comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

ALLEGATI SI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che questo Comune ha intenzione di realizzare il S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) del Comune di Bibbiena;

Che la realizzazione di quanto sopra comporta acquisire, in tempo reale, i dati contenuti nel sistema informativo del Ministero delle Finanze relativamente ai dati catastali contenuti negli archivi informatici del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico;

Dato atto che le informazioni assunte saranno utilizzati dal Comune esclusivamente per i propri fini istituzionali (espropri, controllo ICI, ecc.) e non per richiesta e rilascio di visure per conto terzi;

Visto il D.P.R. 10 luglio 1991, n. 305 il quale consente di stipulare una convenzione con l' Agenzia del Territorio per l' accesso agli archivi informatici di cui sopra, previo pagamento di un canone annuo di abbonamento pari a €. 1.140,00 (per l' anno 2005) e di una cauzione provvisoria pari ad un' annualità;

Visto lo schema di convenzione proposto dall' Agenzia del territorio, che in copia di allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover aderire all' iniziativa;

Considerato che la presente deliberazione riveste carattere d' urgenza al fine di assicurare agli uffici il servizio sin dall' inizio dell' anno 2005 e pertanto la stessa puo` essere dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 43, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi in data 09/12/2004, ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, dal Responsabile del Servizio Gelloni Alberto in ordine alla regolarita` tecnica e dal Funzionario contabile Dr. Bergamaschi Marco in ordine alla regolarita` contabile;

Unanime;

DELIBERA

1. di attivare, per l' anno 2005, il collegamento telematico agli archivi informatici catastali dell' Agenzia del territorio, per i fini espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati;
2. di approvare lo schema di convenzione proposto dall' Agenzia del Territorio, che in copia si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di incaricare il Direttore Generale della firma della suddetta convenzione;
4. di imputare la spesa complessiva di €. 2.284,00 (di cui, €. 1.140,00 per la cauzione, €. 1.140,00 per l' abbonamento per l' anno 2005, e €. 4,00 per spese postali) al Cap. 209155, del bilancio 2004 (IM 327/04);
5. di dare mandato all' Economo Comunale di versare presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, presso la sede della Banca D' Italia, la cauzione di €. 1.140,00, richiedendone apposita quietanza su mod. 81 septies T;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata e unanime votazione, per le specifiche ragioni d' urgenza in premessa indicate;

AG/

Prot.

del

CONVENZIONE PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO
RELATIVO ALL'ACCESSO NEGLI ARCHIVI INFORMATICI DEL
CATASTO TERRENI, DEL CATASTO EDILIZIO URBANO E DEL
CATASTO GEOMETRICO, PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ATTI -
CONCESSIONE PER ORGANI DELLO STATO ED ENTI PUBBLICI
TITOLARI, A NORMA DI LEGGE, DEI DIRITTI DI ACQUISIZIONE O
DI CONSULTAZIONE GRATUITA DEGLI ATTI DEI CATASTI



tra

L'AGENZIA DEL TERRITORIO, con sede in Roma - Largo Leopardi n. 5,
nel seguito più brevemente definita anche come Agenzia, rappresentata dal
Direttore Centrale Dr. Alberto DONIS

e

ENTE STIPULANTE

CF/PI: con sede legale in

prov. di - Via/Piazza

sede del collegamento:

rappresentato da

nato/a a prov. di il

Documento di Identità N.°

rilasciato da in data

nella veste di

come risulta da

nel seguito denominato Utente

111

Premesso:

- a) che secondo quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, e successive modificazioni, il Ministero delle Finanze può concedere a determinate categorie di utenti l'autorizzazione a collegarsi, mediante servizio telematico, con il suo Sistema Informativo per la consultazione degli atti contenuti nell'archivio amministrativo-censuario del Catasto Terreni e del Catasto Edilizio Urbano, dell'archivio dei punti fiduciali e, ove disponibile e tecnicamente possibile, del Catasto Geometrico;
- b) che, ai sensi dell'art. 57 del Decreto Legislativo 30/07/1999 n. 300, è stata istituita l'Agenzia del Territorio;
- c) che a decorrere dal 1° gennaio 2001, come previsto dal D.M. 28/12/2000, l'Agenzia del Territorio è esecutiva ed esercita tutte le attività e le funzioni previste dalle norme e dallo statuto, prima svolte dal Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze;
- d) che l'Utente ha richiesto di collegarsi mediante un circuito diretto numerico al Sistema Informativo del Ministero delle Finanze, per la consultazione degli atti contenuti nell'archivio amministrativo - censuario del Catasto Terreni e del Catasto Edilizio Urbano e all'archivio dei punti fiduciali;
- e) che il predetto Utente è risultato in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4 del citato D.P.R. 305/91.

Tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

L'Utente è autorizzato a collegarsi, a norma del citato D.P.R., al sistema elettronico dell'Agenzia del Territorio al fine di usufruire del servizio per la

consultazione dei dati contenuti nell'archivio informatico e tecnicamente accessibili attraverso collegamento telematico.

Per gli adempimenti amministrativo-contabili legati alla presente convenzione è competente l'Ufficio provinciale di dell'Agenzia del Territorio.

L'Utente sosterrà gli oneri, sia di impianto che di esercizio, per il collegamento al sistema informativo del catasto.

Art. 2

L'Utente, attraverso il collegamento di cui al precedente art. 1, ha il diritto di interrogare gli archivi catastali in osservanza delle regole di ricerca previste dal Sistema, e tramite apposita chiave di accesso all'uopo fornitagli dall'Agenzia.

Il collegamento è attivo durante l'orario di servizio dell'Ufficio; ciò non preclude la possibilità che il collegamento in questione risulti attivo anche oltre tale orario.

E' fatto divieto all'Utente di utilizzare le informazioni assunte ed i documenti ottenuti per fini diversi da quelli inerenti alla propria attività e da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione e di rilascio di dati e documenti catastali.

Sono espressamente proibite la commercializzazione, la duplicazione e la riproduzione su nastri, schede o supporti di qualsiasi tipo di dati e documenti desunti dagli archivi elettronici. La loro riproduzione su testi e/o riviste potrà avvenire solo su esplicita preventiva autorizzazione scritta dell'Agenzia.

Art. 3

L'Utente prende atto che l'Agenzia potrà revocare l'autorizzazione di cui all' art. 1 del presente atto, con conseguente risoluzione dello stesso, in caso di

IL DIRETTORE CENTRALE

L'UTENTE

MA

violazione dei divieti di cui al precedente articolo 2 commi terzo e quarto.

Ove ricorra il caso, la revoca sarà accompagnata da denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di commercializzazione, duplicazione e riproduzione di dati e documenti desunti dagli archivi elettronici, sarà altresì addebitato all'Utente un importo pari ai tributi speciali catastali, interessi e sanzioni dovute.

L'Agenzia potrà, inoltre, limitare o sospendere l'autorizzazione, anche per motivi d'interesse pubblico o qualora l'Utente non adempia agli obblighi assunti con il presente atto.

La revoca, la sospensione e la limitazione saranno comunicate all'Utente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario ed avranno i seguenti effetti: revoca immediata, sospensione e limitazione a decorrere dal decimo giorno successivo alla relativa notifica.

E' fatto obbligo all'Utente di osservare, in ogni caso, le norme contenute nel D.L.gs. 196/2003, e successive modificazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali utilizzi del servizio telematico non conformi – o che possano dar luogo a violazioni – alla normativa di cui al D.L.gs. 196/2003, e successive modificazioni e alle clausole della presente convenzione.

Art. 4

Per l'abbonamento al servizio telematico, l'Utente si impegna a corrispondere all'Agenzia in rate trimestrali anticipate, con cadenza 1° gennaio - 1° aprile - 1° luglio - 1° ottobre, un canone globale annuo di € 1140,00 (millecentoquaranta/00) fissato, come previsto all'art. 11 - comma 2 - del

D.P.R. 305/91, con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del Tesoro (D.M. 23 maggio 1997).

I relativi importi dovranno essere versati sul c/c postale intestato all'Ufficio provinciale di dell'Agenzia del Territorio.

La ricevuta attestante l'avvenuto versamento dell'importo dovuto, dovrà essere trasmessa all'Ufficio competente ai fini contabili.

A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione l'Utente dovrà già avere prestato cauzione, con le modalità previste dall' art. 54 R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni, per un importo corrispondente a quello del canone annuo come sopra definito, al 1° comma del presente articolo (Quietanza n. del).

La nota d'addebito relativa al rateo di canone, nonché ad altri importi eventualmente dovuti, emessa dall'Ufficio competente in data 1° gennaio - 1° aprile - 1° luglio - 1° ottobre, sarà trasmessa a mezzo raccomandata.

Resta comunque l'obbligo da parte dell'Utente di informarsi tempestivamente dell'importo da corrispondere all'Agenzia.

L'eventuale mancato o tardivo ricevimento della nota di addebito non esonera l'Utente medesimo dall'effettuare i versamenti alle previste scadenze.

L'Utente avrà inoltre la possibilità di conoscere in ogni momento il numero delle visure effettuate tramite interrogazione a video.

Dopo aver sottoscritto la presente convenzione l'Utente dovrà provvedere a versare, secondo le modalità descritte al primo comma del presente articolo, la 1ª rata del canone d'abbonamento che dovrà essere computata in dodicesimi comprensivi del mese di stipula della convenzione.

I pagamenti relativi agli importi dovuti dovranno essere effettuati entro e non

oltre trenta giorni naturali consecutivi dalla data di chiusura di ogni trimestre (rispettivamente queste ultime cadenti il 31 marzo - 30 giugno - 30 settembre - 31 dicembre).

In caso di ritardato pagamento, per ulteriori trenta giorni, verrà applicata una penale di € 0,03 per ogni € 0,52 o frazione di esso, che sarà addebitata sul pagamento del trimestre successivo.

In caso di ulteriore ritardo, il servizio telematico dovrà essere sospeso e l'Agenzia si rivarrà a norma di legge per quanto dovuto fino al momento della sospensione sulla cauzione già prestata dall'Utente.

Nel caso questa sia insufficiente l'Utente è tenuto a corrispondere quanto ancora dovuto all'Agenzia entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata con la quale l'Ufficio provinciale competente avrà notificato il conguaglio a debito.

Il ripristino del servizio potrà avvenire solo ove l'Utente abbia corrisposto tutti gli importi dovuti. In tal caso l'Utente dovrà reintegrare, con la procedura prevista al quarto comma del presente articolo, la cauzione nella misura in vigore.

Art. 5

Il canone di abbonamento, di cui al precedente art. 4, viene aggiornato con cadenza biennale in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatisi nel biennio precedente (ultimo aggiornamento gennaio 2004).

Resta, comunque, salva la facoltà del Ministero delle Finanze di fissare, con apposito decreto di concerto con il Ministero del Tesoro, un importo diverso.

Art. 6

L'Agenzia ha la piena titolarità delle informazioni memorizzate e l'esclusiva

competenza di gestire, definire e/o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha altresì l'assoluta facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità potrà gravare sull'Agenzia per le suddette variazioni. Ove si verificano variazioni della base informativa l'Utente avrà la facoltà di risolvere la presente convenzione. In tal caso l'Utente avrà diritto alla restituzione della cauzione versata.

Art. 7

L'Utente esonera espressamente l'Agenzia da ogni responsabilità per i danni diretti e/o indiretti, per eventuali inesattezze od incompletezza dei dati contenuti negli archivi, per eventuali interruzioni tecniche e/o sospensioni del servizio.

Art. 8

La convenzione decorre dalla data della stipula e scade al **31 dicembre successivo**.

La richiesta di rinnovo della concessione in corso dovrà essere trasmessa all'Agenzia a mezzo lettera Raccomandata R.R., **entro il 30 settembre di ogni anno**. In mancanza di tale richiesta, il collegamento verrà sospeso d'Ufficio a partire dal 1° gennaio successivo.

Parimenti l'Agenzia avrà la facoltà di dare disdetta del collegamento secondo le stesse modalità.

L'Utente prende atto che l'Agenzia potrà recedere dalla presente convenzione, in caso di emendamento o sostituzione della normativa che definisce requisiti e struttura tariffaria del servizio.

In tale evenienza, quando la nuova normativa non prescriva altrimenti, l'Agenzia

potrà recedere dal presente atto con preavviso di almeno 30 giorni, dandone comunicazione all'Utente a mezzo lettera Raccomandata RR.

Art. 9

Il Foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra l'Agenzia e l'Utente durante l'esecuzione od alla scadenza della presente convenzione, direttamente od indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Roma.

Le controversie stesse possono, comunque, essere risolte da un collegio arbitrale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 806 e seguenti C.P.C., composto da un Consigliere di Stato con funzioni di Presidente, nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, un dirigente nominato dall'Agenzia fra coloro che non abbiano attribuzioni nel servizio che ha posto in essere la convenzione, un arbitro designato dall'Utente.

Tutte le comunicazioni e notifiche all'Agenzia dipendenti dalla presente convenzione dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata.

Roma,.....

IL DIRETTORE CENTRALE

L' U T E N T E

.....

.....



COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Servizio: **SVILUPPO ECONOMICO**

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

Collegamento telematico agli archivi informatici catastali - Approvazione della convenzione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Bibbiena, 9/12/2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio Finanziario, preso atto che la sopra indicata proposta di deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: FAVOREVOLE.

Bibbiena, 9-12-2004

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

OGGETTO: COLLEGAMENTO TELEMATICO AGLI ARCHIVI INFORMATICI CATASTALI - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
G. PIANTINI



IL SEGRETARIO
R. PANCARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio il **21 DIC. 2004** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

N. **3461** Reg. di Pubblicazione



Bibbiena, li' **21 DIC. 2004**

IL MESSO
M. Letizia Fani

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal **21 DIC. 2004** al **05 GEN. 2005** e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li' **07 GEN. 2005**

N. **3461**

Reg. Pubbl.

IL MESSO
L'istruttore Amministrativo
(Dott.ssa M. Letizia FANI)

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Raffaele Pancari)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva, ai sensi dello:

- Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il
(dopo il decimo giorno di pubblicazione)

01 GEN. 2005

Li' **03 GEN. 2005**



IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Raffaele Pancari)